



REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE, AGROALIMENTARI,
SVILUPPO RURALE, CONSORZI DI BONIFICA, PROGRAMMAZIONE
FORESTALE, CACCIA E PESCA**

AUTORITA' DI GESTIONE PSR MOLISE 2014-2022

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2022

BANDO PUBBLICO

**MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL
MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE**

SOTTOMISURA 8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO

(articoli da 21 a 26)

VERSIONE 2023



SOMMARIO

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.....	4
ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITA’	4
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....	5
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	5
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ.....	5
ARTICOLO 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’	6
ARTICOLO 7 - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....	8
ARTICOLO 8 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA	9
ARTICOLO 9 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	11
ARTICOLO 10 -ALIQUOTA ED IMPORTO DELL’AIUTO	11
ARTICOLO 11 - CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI.....	12
ARTICOLO 12 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	12
ARTICOLO 13 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.....	13
ARTICOLO 14 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	16
ARTICOLO 15 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA.....	16
ARTICOLO 16 – AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE.....	16
ARTICOLO 17 – ERRORI PALESI	17
ARTICOLO 18 – VALUTAZIONE DI MERITO.....	18
ARTICOLO 19 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	18



ARTICOLO 20 – APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE	19
ARTICOLO 21 – CONCESSIONE DEI BENEFICI	20
ARTICOLO 22 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	22
22.1. AVVIO DEI LAVORI	22
22.2. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI	22
22.3. VARIANTI.....	23
22.4. PROROGHE	25
ARTICOLO 23 – DOMANDE DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE, SAL E SALDO	26
23.1 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE	26
23.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.....	28
23.2.1 - <i>domanda di anticipazione</i>	28
23.2.2 - <i>Domanda di Acconto per Stato Avanzamento LAVORI (SAL)</i>	29
23.2.3 - <i>Domanda di pagamento del saldo finale (SFL)</i>	30
23.2.4 - <i>Errori palesi</i>	31
ARTICOLO 24 – IMPEGNI DEL BENEFICIARIO.....	32
ARTICOLO 25 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	33
ARTICOLO 26 – VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE	33
ARTICOLO 27 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO.....	34
ARTICOLO 28 – ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI.....	34
ARTICOLO 29 – RECLAMI E RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI	38
ARTICOLO 30 – IL SISTEMA DI CONTROLLO	39
ARTICOLO 31 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	40



ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	40
ALLEGATI.....	42
ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	42
ALLEGATO 2 - DEFINIZIONI.....	45
ALLEGATO 3 - NOZIONE DI FALLIMENTO DELL’IMPIANTO.....	48
ALLEGATO 4 - DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI	49



ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. La sottomisura prevede un sostegno per la realizzazione di interventi di imboscamento di superfici agricole e non agricole e per la creazione di aree boscate e nel particolare di realizzare le seguenti tipologie di impianto:
 - a) Impianti da arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni (ciclo medio-lungo);
 - b) Impianti arborei con ciclo inferiore a 20 anni e non inferiore alla durata minima prevista di 12 anni (ciclo breve);
 - c) Imboscamento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni (micorrizzate)

Le micorrize svolgono un importante e positivo ruolo nell'attecchimento ed accrescimento delle piante poste a dimora migliorandone le capacità di assorbimento delle sostanze nutritive.

2. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.
3. Non è prevista l'erogazione del premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo, nel caso di terreni agricoli, e di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva.
4. È in facoltà del beneficiario, successivamente al collaudo finale dell'impianto ed a conclusione del rapporto di concessione e se ne ricorrono le condizioni, presentare domanda a valere sull'intervento SRA28 - *Sostegno per mantenimento della forestazione/imboscamento e sistemi agroforestali* del "Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027".

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ

5. Una gestione sostenibile dei sistemi forestali, attuata con interventi volti a preservare e migliorare le condizioni di stabilità ecologica dei soprassuoli, contribuisce a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, quali i fenomeni di desertificazione ed eventi estremi a quest'ultimi collegati (periodi di siccità e periodi di forti precipitazioni).
6. La sottomisura contribuisce, quindi, prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso l'aumento delle superfici forestali. Secondariamente contribuisce alla Focus area 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a



vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”.

7. Le tipologie di investimento previste dal presente bando saranno attivate con le risorse aggiuntive EURI nell'ambito del presente intervento, sono riconducibili ad azioni finalizzate alla creazione di nuove superfici forestali temporanee e/o permanenti, e finalizzate al raggiungimento di obiettivi ambientali della politica comune. L'imboschimento, infatti, favorisce la preservazione del suolo, la regimazione delle acque, la biodiversità e la lotta al cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio della CO₂.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

1. La sottomisura si applica su tutto il territorio della Regione Molise.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;
2. Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un Comune.
3. Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti, nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare la normativa vigente sugli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Costituiscono specifiche condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno quelle di seguito elencate.
 - a) Il richiedente deve appartenere ad una delle categorie di Beneficiari elencate al precedente articolo 4.
 - b) Il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento. La discordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con la situazione aziendale comporta la pronuncia di non ammissibilità di quest'ultima, con conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase dell'iter istruttorio.



- c) Il richiedente deve essere titolare di un conto corrente dedicato all'operazione sul quale effettuare e ricevere tutti i pagamenti.
 - d) Il richiedente deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento per la durata delle operazioni di impianto e per un periodo di impegno di anni 12; ai fini della verifica delle condizioni di cui al presente paragrafo la durata delle operazioni di impianto è convenzionalmente stabilita nel periodo massimo concesso per la realizzazione dell'investimento e il periodo di impegno è calcolato con decorrenza dal primo anno successivo a quello nel quale scade il termine massimo concedibile per la realizzazione dell'investimento; non costituiscono titolo di possesso valido a dimostrare la piena disponibilità per l'accesso ai finanziamenti i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, anche se registrati.
 - e) Nel caso di forme di possesso diverse dalla proprietà i contratti, le concessioni etc. devono essere in regola con le norme relative alla registrazione anche ai fini probatori di cui all'art. 13 del presente bando.
 - f) Nel caso di forme di possesso diverse dalla proprietà il richiedente deve essere espressamente autorizzato dal proprietario alla realizzazione degli investimenti di cui al presente Bando.
 - g) Il richiedente non deve ricadere nelle condizioni di "Impresa in difficoltà" ai sensi del punto (14) dell'articolo 2 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione Europea.
 - h) Il richiedente deve essere in regola con le disposizioni sul rispetto di cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE n. 702/2014.
 - i) Il richiedente non deve essere "impresa inaffidabile"; ai fini del presente Bando sono inaffidabili i soggetti per i quali nell'attuale o nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e con recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.
2. Le condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno sono verificate con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno.

ARTICOLO 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. La sottomisura è attuabile su terreni agricoli e non agricoli idonei ad ospitare popolamenti forestali destinati al raggiungimento degli obiettivi prefissati quali, prioritariamente, promuovere la



conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, migliorare la biodiversità delle aree agricole e la tutela del suolo contro l'erosione.

2. Per garantire che gli imboschimenti siano adatti alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente ed in particolare con la biodiversità, come previsto dal D.L. 386/2003, possono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone ottenute da semi di provenienza locale al fine di evitare l'introduzione di genotipi estranei a specie autoctone in aree di alto valore. Per provenienza locale si intende l'areale "primario" di provenienza inteso quale quello storicamente occupato dalla specie, ovvero l'area in cui la specie si è evoluta e a cui, di solito, si è meglio adattata.
3. All'interno dei siti Natura 2000 non sarà concesso alcun sostegno alle piantagioni di alberi a crescita rapida con un ciclo inferiore a 20 anni", meno preziose per la biodiversità, e, comunque, potrà essere attuato solo previa Valutazione di Incidenza (VIIncA) ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".
4. Gli investimenti sono ammissibili se ricorrono inoltre le seguenti condizioni:
 - a) Devono interessare esclusivamente terreni agricoli e non agricoli. Ai fini del presente Bando: sono terreni agricoli per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento le superfici destinate a seminativi, produzione di ortaggi, coltivate a colture legnose agrarie, purché le medesime risultino coltivate nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, nonché i seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali; sono terreni non agricoli, per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento nell'ambito della misura tutte le superfici che non rientrano nella definizione di terreno agricolo, tutte le superfici che nei piani regolatori dei Comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, etc.), i terreni agricoli incolti o abbandonati, ossia i terreni che risultino non coltivati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.
 - b) I terreni oggetto dell'intervento in precedenza non siano stati dichiarati o riconosciuti bosco o boscaglie/macchia.
 - c) Non interessano superfici a prato permanente, prato-pascolo, pascolo, praterie di vetta, superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000.
 - d) La superficie minima d'intervento è pari a 1 ettaro; detta superficie minima può essere raggiunta anche con diversi appezzamenti, purché ognuno di essi abbia superficie accorpata non inferiore a mq 2.500.
 - e) Per la realizzazione dell'impianto sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente materiali di impianto prodotti in conformità al Decreto Legislativo 386/2003 in materia di Materiali Forestali di Moltiplicazione.



- f) Devono riguardare esclusivamente investimenti e/o voci di spesa per i quali non sono mai stati richiesti od ottenuti contributi.
 - g) Gli elaborati tecnici di cui al successivo articolo 13, paragrafo 1.A devono essere redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato alla progettazione e direzione dei lavori ammissibili a finanziamento nell'ambito del presente Bando, iscritto al relativo Ordine professionale.
5. Tutti gli investimenti richiesti dal singolo richiedente devono essere ricompresi in un'unica domanda di sostegno.

ARTICOLO 7 - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Ai fini dei principi sull'ammissibilità delle spese e per quanto non disposto nel presente Bando si rinvia a quanto indicato nel documento elaborato dal MIPAAF "*Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020*" come approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6093 del 6 giugno 2019, e *Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento (determinazione del direttore di area n. 135 del 15-12-2015 e s.m.i)*
2. Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente Bando:
 - a) le spese sostenute per interventi decisi dall'AdG del PSR Molise 2014/2022 o sotto la sua responsabilità, selezionate secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 (art. 60 comma 2 reg. (UE) 1305/2013) emanati dall'AdG medesima;
 - b) le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
 - c) le spese generali e le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite complessivo del 5% (cinqueper cento) dell'importo dell'investimento al netto dell'IVA, sostenute per: il pagamento degli onorari dei professionisti abilitati e/o dei consulenti; l'acquisto di brevetti e licenze; gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente nel caso in cui il beneficiario sia un Ente Pubblico.
3. Non sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente Bando:
 - a) le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno (Regolamento (UE) n. 702/2014 art. 6);
 - b) le spese sostenute per il pagamento dell'IVA che sia comunque recuperabile, anche ove non



- venga effettivamente recuperata dal beneficiario;
- c) le spese sostenute per il pagamento di interessi passivi;
 - d) le spese sostenute per l'acquisto di terreni;
 - e) le spese per l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora (art. 45 Reg. (UE) n. 1305/2013);
 - f) le spese per investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso (art. 45 Reg. (UE) n. 1305/2013);
 - g) le spese per lavori od opere non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
 - h) le spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale approvati, dei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di Gestione delle stesse ove approvati e vigenti;
 - i) tutte le spese che, in sede di istruttoria delle istanze di sostegno, siano motivatamente considerate non ammissibili;
 - j) tutte le spese che, pur essendo necessarie alla corretta esecuzione degli interventi, non sono esplicitate in sede di calcolo delle spese nel computo metrico o negli altri allegati di progetto.

ARTICOLO 8- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

1. In ottemperanza a quanto stabilito nel Paragrafo 8.2.7.4.1 *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure* del PSR Molise 2014/2022, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi e ridurre la possibilità di errore, sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità relative ad alcune tipologie di spesa previste nell'ambito della sottomisura 8.1.
2. Gli importi delle spese ammissibili sono verificati a consuntivo dalla Regione sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.
3. Per la stima delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi proposti si procederà con le modalità di dettaglio indicate nei commi seguenti.
4. Nell'acquisizione di beni materiali, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi ufficiali, la spesa è considerata ammissibile ove il beneficiario abbia adottato una procedura



di selezione del fornitore basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse, da acquisirsi obbligatoriamente esclusivamente tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" del SIAN, procedendo quindi alla selezione di quello che per parametri tecnico-economici venga ritenuto il più idoneo. In ogni caso il calcolo della spesa ammissibile è effettuato con riferimento al preventivo economicamente più vantaggioso. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare:

- a) l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
 - b) lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;
 - c) il prezzo netto;
 - d) i termini di pagamento;
 - e) i tempi di consegna.
5. La scelta del fornitore, operata sui preventivi, è giustificata con apposita relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato e dal richiedente.
 6. Il ricorso ai tre preventivi può essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio regionale. Di tale circostanza è fornita attestazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da un tecnico qualificato e dal richiedente.
 7. La realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute in prezzari ufficiali o in elenchi di costi standard ove utilizzabili ai sensi delle normative vigenti.
 8. Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici nonché da altri soggetti tenuti al rispetto della normativa generale sugli appalti, gli stessi operano in conformità al Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.
 9. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori sono prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.



10. La spesa effettuata è comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.
11. Con riferimento alle spese generali riguardanti consulenze, progettazione e direzione lavori, fermo restando il limite massimo stabilito dal presente Avviso, pari al 5% dell'importo dei lavori, la congruità deve essere comunque dimostrata mediante produzione di almeno tre preventivi prodotti da altrettanti professionisti tra loro concorrenti, da acquisirsi obbligatoriamente esclusivamente tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" del SIAN, e la spesa deve in ogni caso essere rendicontata, in sede di domanda di pagamento, con apposita fattura.
12. Per tutte le spese sostenute i beneficiari sono tenuti ad assicurare, ove applicabili, il rispetto delle norme unionali sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

ARTICOLO 9 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati euro 1,5 MIO provenienti dai fondi EURI del PSR Molise 2014-2022 per la sottomisura 8.1. La Regione si riserva la possibilità di modificare tali valori in aumento o diminuzione a seguito di modifiche del programma o in applicazione dei regolamenti di riferimento in particolare quelli relativi alla transizione nella nuova fase di programmazione.

ARTICOLO 10 - ALIQUOTA ED IMPORTO DELL'AIUTO

1. L'intensità dell'aiuto per i costi di impianto è pari al 90% del costo dell'investimento ammissibile per i costi di impianto.
2. Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:
 - a) Imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione protettiva con ciclo superiore a 20 anni: euro 9.000/ettaro;
 - b) Impianti di arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni: euro 8.500/ettaro;
 - c) Impianti arborei a rapido accrescimento con ciclo inferiore a 20 anni, comunque superiore a 12 anni: euro 5.500/ettaro;
 - d) Imboschimenti multifunzionali con piante forestali micorrizzate con ciclo superiore a 20 anni: euro 9.000/ettaro.



3. Si precisa che l'aiuto non è concesso sulla base di costi standard o costi aggiuntivi e mancato guadagno.
4. È prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.
5. Sia nella fase di progettazione sia in fase di realizzazione degli interventi sussiste l'obbligo di rispettare tutte le norme definite a livello nazionale e unionale per gli appalti pubblici, se pertinenti.
6. Ai fini dei principi sull'ammissibilità delle spese e per quanto non disposto nel presente Bando si rinvia a quanto indicato nel documento elaborato dal MIPAAF "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" come approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6093 del 6 giugno 2019, disponibile sul sito www.politicheagricole.it e nel Manuale delle Procedure adottato con Determinazione Direttoriale DPD 164 del 21/05/2020.

ARTICOLO 11 - CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

1. La medesima spesa non può essere finanziata due volte da differenti fondi strutturali ed investimenti europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. UE 1303/2013 e art. 59 del Reg. UE 1305/2013).
2. Non sono ammissibili a finanziamento, in ogni caso, interventi che usufruiscono di contributi pubblici, qualunque sia il soggetto concedente.

ARTICOLO 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda deve essere presentata per via telematica sul portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), unitamente agli allegati.
2. Prima di compilare la domanda sul SIAN è necessario costituire il Fascicolo Aziendale (di cui al D.P.R. n. 503/99), ovvero aggiornarlo e validarlo.
3. In relazione alla natura dematerializzata del bando, prima del rilascio della domanda, è necessario che l'istante richieda ad AGEA l'abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico.
4. Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda



invece al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema.

5. La domanda deve essere completata dai seguenti allegati:
 - a) dati e dichiarazioni del richiedente, debitamente compilati in tutte le loro parti;
 - b) Piano Aziendale completo di tutti gli elementi previsti all'articolo 5 del presente bando;
 - c) Gli elaborati tecnici devono essere redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato alla progettazione e direzione dei lavori ammissibili a finanziamento nell'ambito del presente Bando, iscritto al relativo Ordine professionale.
6. La documentazione di cui al comma precedente, in sede di compilazione della domanda, deve essere caricata sul portale SIAN in un unico file compresso (zip/rar/7-p) nella sezione Documentazione allegata in corrispondenza dell'unica voce "Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica". I singoli file archiviati nel file compresso allegato devono essere in formato pdf.
7. Non è previsto alcun invio alla Regione Molise.
8. Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP (One Time Password) rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.
9. In caso di malfunzionamento del SIAN il richiedente è tenuto ad aprire tempestivamente un ticket indirizzando la mail all'helpdesk-sian ai fini della risoluzione del problema. Non sono presi in considerazione ticket di malfunzionamento aperti oltre il termine di scadenza del bando.
10. In caso di impedimento alla presentazione della domanda dovuta a malfunzionamenti SIAN, il richiedente è tenuto a segnalare al Servizio competente, tramite PEC, l'impossibilità alla presentazione della domanda allegando il ticket di cui al comma 6.
11. Il Servizio competente verifica l'esito del ticket in raccordo con la competente struttura del SIAN e, in caso di accertato impedimento dovuto al malfunzionamento del sistema informativo, procede ad autorizzare il completamento della domanda.

ARTICOLO 13 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Per tutte le tipologie di beneficiario alla domanda di sostegno è allegata in formato elettronico la documentazione completa di seguito elencata:
 - A. Progetto definitivo/esecutivo, elaborato nel rispetto delle definizioni di cui alla normativa sui



lavori pubblici, predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati alla progettazione dei lavori ammissibili ai sensi del presente Bando. Il progetto deve essere sempre composto dagli elaborati di seguito elencati, firmati dal progettista e sottoscritti per presa visione dal richiedente

A.a. Relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati:

- Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, etc.). Nel caso di soggetti aggregati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione, devono essere individuati ed identificati i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto.
- Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Molise, coordinate in formato WSG84 del centroide della superficie o delle superfici oggetto d'intervento.
- Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi.
- Studio del clima (temperature, piovosità, etc.) e inquadramento fitoclimatico.
- Inquadramento geo-pedologico.
- Caratteri morfologici e dati topografici.
- Vegetazione.
- Obiettivi dell'intervento.
- Descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica.
- Cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto.
- Particolari costruttivi delle opere previste.
- Elementi oggettivi utili per il calcolo del punteggio proposto per il progetto.

A.b. Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento anche in funzione dei controlli sulle domande di pagamento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in modalità tale da consentire il confronto delle situazioni ante e



post intervento.

- A.c. Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, a seguito di apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate.
- A.d. Cartografia, costituita da estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziati i confini dell'area oggetto dell'intervento. Non sono ammesse cartografie diverse da quelle indicate.
- A.e. Computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'investimento redatto secondo quanto specificato nell'Allegato 1. Eventuali voci di spesa non riportate nel computo metrico estimativo (CME) non sono ammissibili a finanziamento. Lo stesso dicasi per le opere, operazioni e/o acquisti che, non previsti in progetto, sono in sede di istruttoria considerate necessarie per la buona riuscita degli interventi: gli stessi saranno realizzati con oneri a completo carico del beneficiario. Nella redazione del CME dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 8. "Condizioni di ammissibilità per alcune tipologie di spesa".
- A.f. Piano di coltura e conservazione degli impianti e delle opere accessorie, nel quale sono descritte e dettagliate per ogni singolo anno di impegno le operazioni alla cui esecuzione il beneficiario è tenuto al fine di garantire la riuscita dell'intervento, con computo metrico estimativo, riferito alla singola annualità, relativo alle cure colturali da effettuarsi nei dodici anni successivi a quello di impianto.
- A.g. Tavole e disegni necessari in funzione della tipologia di intervento.
2. I soggetti aventi caratteristiche di forma associativa (società, cooperative, consorzi, etc.) oltre alla documentazione di cui al comma 1 e al comma 2 ove pertinente dovranno produrre in copia:
- Atto costitutivo e Statuto completo di eventuale regolamento interno se previsto dallo Statuto;
 - delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
 - atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.
3. Al fine di ridurre il tasso di errore e i tempi della procedura di istruttoria delle domande di sostegno, ove il richiedente non sia tenuto alla presentazione di uno o più dei documenti elencati nei commi



precedenti, il medesimo compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 5 e la inserisce nel sistema SIAN in luogo del documento non prodotto.

ARTICOLO 14 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e non oltre il **31 agosto 2023**.
2. Non è consentito, successivamente al rilascio della domanda, e prima della conclusione delle fasi di istruttoria di ammissibilità della stessa, modificare il soggetto richiedente. In tali condizioni la domanda viene revocata/annullata.

ARTICOLO 15 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

1. La domanda di sostegno è considerata irricevibile al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
 - a. Presentazione oltre i termini previsti dal comma 1 del precedente art. 13;
 - b. assenza del Piano Aziendale completo di tutti gli elementi previsti all'articolo 13 del presente bando.

ARTICOLO 16 – AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione del possesso auto-dichiarato di un punteggio minimo pari ad almeno il 50% di quello massimo attribuibile.
2. Sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande per le quali è dichiarato un punteggio inferiore al 50% di quello massimo attribuibile; tale circostanza è comunicata ai richiedenti mediante PEC.
3. È ammesso il riesame, su istanza prodotta entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla notifica, unicamente per la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio autodichiarato commessi dall'amministrazione.
4. Le domande con punteggio auto-dichiarato pari o superiore al 30% di quello massimo attribuibile sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità.
5. L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità attiene alla verifica:
 - a. della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;



-
- b. della congruità dell'investimento proposto con le prescrizioni del Bando;
 - c. della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto prescritto dal Bando;
 - d. del rispetto dei requisiti minimi, dei limiti e divieti fissati dal presente Bando;
 - e. della ragionevolezza dei costi presentati e della pertinenza di essi rispetto all'operazione che si vuole realizzare mediante verifica, per ciascun bene/servizio/lavoro:
 - della presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire, assumendo in ogni caso a riferimento del calcolo della spesa ammissibile il preventivo più basso e, nel caso di preventivi riferibili ad operatori economici non ritenuti autonomi per rapporti di collegamento o controllo, ricorrendo al soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione di ulteriori preventivi fino a concorrenza di quelli previsti dal bando;
 - dell'elaborazione, per i lavori, di contabilità delle opere sulla base dei prezziari vigenti o, in fattispecie peculiari adeguatamente motivate, di analisi dei costi elaborate da tecnici abilitati alla progettazione delle opere per le quali è richiesto il sostegno iscritti ai relativi ordini professionali;
 - f. del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.
6. Il Responsabile della Misura ha facoltà di richiedere al titolare della domanda eventuali integrazioni documentali assegnando al medesimo il termine tassativo di 10 giorni lavorativi per adempiere.
 7. Qualora le integrazioni richieste non pervengano entro il termine di cui al comma precedente la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative; in tal caso non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 8. Qualora le integrazioni prodotte entro i termini prescritti risultino inadeguate a rendere i documenti rispondenti alle prescrizioni del Bando la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.
 9. L'inammissibilità a qualsiasi titolo determinata è comunicata al richiedente ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., mediante PEC.
 10. Per le domande di sostegno per le quali la valutazione di ammissibilità è conclusa con esito positivo si procede alla valutazione di merito.

ARTICOLO 17 – ERRORI PALESI



1. Nel rispetto dell'art.4 del Reg.(UE) n.809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg.(UE)n.1305/2013, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in presenza di errori palesi riconosciuti dal Servizio competente per l'istruttoria della domanda di sostegno e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il Servizio di cui sopra riconosce gli errori palesi che si possono individuare facilmente durante il controllo amministrativo dei documenti prodotti quali, a titolo esemplificativo:
 - meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame sommario della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;
 - errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - errori aritmetici;
 - particella dichiarata per due tipi di utilizzo, etc.
3. Se mancano le informazioni minime necessarie a definire la ricevibilità e ammissibilità delle domande gli errori sono considerati non sanabili.
4. Le correzioni sono formalmente comunicate all'interessato.

ARTICOLO 18 – VALUTAZIONE DI MERITO

1. La valutazione di merito verte sull'applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione adottati dall'AdG previo parere del CdS come riprodotti nel presente Avviso.
2. La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 50% di quello massimo attribuibile.
3. Non è attribuito alcun punteggio per i criteri non adeguatamente documentati.

ARTICOLO 19 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri di seguito riportati; **l'applicazione di tali criteri è condizionata all'esame e conseguente approvazione degli stessi da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR Molise 2014-2022.**



2. Il punteggio massimo è di 30punti;
3. La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 50% di quello massimo attribuibile, ovvero di 15 punti.
4. A parità di punteggio saranno preferiti i beneficiari più giovani di età, nel caso di enti o società si fa riferimento all'età del rappresentante legale.
5. L'attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dalla commissione/istruttore incaricata/o della valutazione.

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo
localizzazione dell'intervento	terreni agricoli abbandonati (non coltivati da oltre 5 anni)	10	10
	terreni agricoli degradati (non coltivati da oltre 3 anni)	8	
	Altri terreni (seminativi)	5	
estensione della superficie che beneficia dell'intervento	Superficie oggetto dell'intervento >1 ha <= 2 ha	10	10
	Superficie oggetto dell'intervento >2 ha <= 5 ha	8	
	Superficie oggetto dell'intervento >5 ha	5	
tipologia di impianto	grado di mescolanza con almeno 3 specie con un grado di mescolanza di almeno il 20%	10	10
	grado di mescolanza con almeno 2 specie con un grado di mescolanza di almeno il 20%	8	
	utilizzo di sestri di impianto irregolari	5	

6. Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi.
 - a) Localizzazione degli interventi: il punteggio è attribuito se il requisito è riscontrabile dal fascicolo aziendale validato alla data del rilascio della domanda o dalle banche dati SIAN.
 - b) estensione della superficie che beneficia dell'intervento: il dato si rileva dalla documentazione progettuale.
 - c) tipologia di impianto: il dato si rileva dalla documentazione progettuale;

ARTICOLO 20 – APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE



1. Terminate le fasi di cui ai precedenti articoli da 14 a 17 al richiedente sono comunicate via PEC le risultanze delle valutazioni di ammissibilità e di merito contenute nella relazione di istruttoria conclusesi con esito positivo, parzialmente positivo o negativo.
2. Il richiedente può presentare, in caso di difformità tra la domanda di sostegno e l'esito dell'istruttoria, controdeduzioni e osservazioni entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data della comunicazione PEC, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta; decorso infruttuosamente tale termine, in assenza di richieste di riesame, gli esiti dell'istruttoria si intendono tacitamente assentiti dal richiedente.
3. Completato l'eventuale riesame delle istanze per le quali è stata presentata richiesta entro i termini di cui al precedente comma 2, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:
 - a) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, nel quale per ciascuna domanda sono riportati la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
 - b) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo non ammissibili a finanziamento per difetto di risorse;
 - c) elenco definitivo, in ordine di numero di domanda Agea, delle domande irricevibili o inammissibili.
4. L'atto di cui al precedente comma 3 è pubblicato sul sito internet della Regione Molise sezione Atti Amministrativi, con valore di notifica *erga omnes* cui non seguono comunicazioni individuali.

ARTICOLO 21 – CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. Fatta salva la produzione della documentazione finalizzata alla concessione dei benefici richiesti, sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili.
2. Le risorse indicate nel presente Avviso costituiscono il limite finanziario soddisfacente delle corrispondenti domande.
3. L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, previa acquisizione di dichiarazione del beneficiario nella quale sia attestata espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, ponendo a proprio esclusivo carico le spese eccedenti.
4. Possono essere disposti eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell'ultimo



beneficiario, ove soddisfatto parzialmente) fino a due anni dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, a favore di aspiranti beneficiari già compresi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non finanziabili per difetto di risorse, fino ad assorbimento della dotazione disponibile.

5. È in ogni caso riservata all'AdG la possibilità di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell'esigenza di ottimizzazione del programma.
6. L'ammissione ai benefici di cui al presente Bando è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente per l'attuazione della misura.
7. Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo è inoltrata a mezzo PEC formale richiesta di produrre, entro il termine decadenziale di 30 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della medesima le certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte, necessarie a rendere l'intervento cantierabile. Agli stessi sono altresì richieste, ove pertinenti, specifiche dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
8. La documentazione trasmessa dai beneficiari ai fini della concessione dei contributi è corredata dell'elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni prodotte.
9. Nel provvedimento di concessione sono riportati, oltre eventuali altre informazioni:
 - a) il numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - b) il CUP;
 - c) il nominativo o ragione sociale del beneficiario;
 - d) il codice fiscale o P. IVA;
 - e) la spesa ammessa;
 - f) il contributo concesso;
 - g) i termini ultimi concessi per l'inizio dell'intervento e per la sua conclusione.
10. Al provvedimento sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.
11. L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa unionale e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.



ARTICOLO 22 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

22.1. AVVIO DEI LAVORI

1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento i beneficiari sono tenuti a dare avvio ai lavori e a darne relativa comunicazione via PEC al Servizio competente mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 corredata di copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità e della documentazione attestante l'avvio dei lavori.
2. I termini di cui al comma 1 sono elevati a 90 (novanta) giorni consecutivi per gli interventi per i quali è necessario il ricorso alle procedure di gara di cui al D.lgs. 50/2016 ovvero al recente D.lgs. 36/2023 (applicabile dal 1° luglio 2023) e ss.mm.ii..
3. I richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi hanno facoltà di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio; in tal caso, per non perdere il diritto alla corresponsione dei contributi cui potrebbero accedere ove ammessi a finanziamento per scorrimento della graduatoria, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente Bando.
4. La dichiarazione di inizio lavori è supportata dalla documentazione, in originale o copia conforme, attestante l'avvio dei lavori (ivi compresa specifica dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di progetto, con le quali è dato avvio all'intervento), è corredata della copia di un documento di identità in corso di validità e riporta le seguenti informazioni:
 - a) nominativo del beneficiario;
 - b) localizzazione dell'intervento (Comune, Provincia, Località);
 - c) numero di domanda AGEA;
 - d) CUP;
 - e) nominativo del direttore dei lavori;

22.2. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori ammessi a finanziamento dovranno essere conclusi entro e non oltre 12 (dodici) mesi decorrenti dal



giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroga.

2. Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 ovvero al recente D.lgs. 36/2023 (applicabile dal 1° luglio 2023) e ss.mm.ii., i termini di cui sopra sono incrementati di 6 mesi, per un totale di 24 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento.
3. Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

22.3. VARIANTI

1. Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, un massimo di una variante debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.
2. La realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata ovvero la soppressione di alcuni interventi sono sottoposte in via preventiva, fino a massimo 90 giorni prima del termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori al Servizio competente, che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato ed al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.
3. Qualora, dopo la presentazione dell'istanza di contributo e nelle more della concessione, si siano rese necessarie e siano state realizzate od avviate varianti al progetto iniziale, esse devono essere sottoposte alla approvazione del Servizio, che le valuta come indicato in precedenza, entro il mese successivo alla notifica della concessione.
4. Sono considerate varianti in corso d'opera ed, in quanto tali, oggetto di preventiva autorizzazione:
 - a) cambio del beneficiario;
 - b) modifiche della localizzazione dell'intervento;
 - c) realizzazione di opere e acquisto di forniture non previste nel progetto approvato;
 - d) eliminazione di interventi previsti nel progetto approvato;
 - e) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
 - f) modifiche della tipologia delle opere approvate.



-
5. Le varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:
- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
 - cause imprevedute ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
 - possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
 - modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.
6. Ai sensi dell'art.8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, dopo la concessione dell'aiuto e nel periodo di esecuzione dell'impegno al beneficiario iniziale (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione dell'azienda, purché questi sottoscriva le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente in sede di domanda.
7. Al progetto di variante è allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o ad integrazione di quella già approvata, ivi compresi gli elaborati grafici modificati, le autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali ove occorrenti, una relazione esplicativa corredata della seguente documentazione:
- quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante;
 - contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;
 - nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico-economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
8. L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata dal Servizio competente con le stesse modalità previste per il progetto originale.
9. Non è ammessa la presentazione di perizie di variante prima dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive. Eventuali perizie di variante presentate in data antecedente non sono prese in considerazione e sono pertanto archiviate.
10. Non costituiscono variante, e ne è pertanto consentita la realizzazione anche in mancanza di autorizzazione preventiva fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato:
- l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti a quelli originariamente proposti;
 - adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti, ivi comprese



modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole voci di costo. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.

11. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare in nessun caso aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. In tal caso il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione di impegno a sostenere direttamente e a proprio carico detta maggiore spesa.
12. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
13. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
14. Qualora sia accertata, in sede di controllo, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva, non sottoposte al Servizio competente o sottoposte allo stesso oltre i termini di cui al comma 2, le spese sostenute in assenza di autorizzazione sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione.
15. Ove la spesa ammissibile come risultante in esito ai controlli e agli adempimenti di cui al comma 15 risulti inferiore al 70% di quella inizialmente ammessa il beneficio è revocato.

22.4. PROROGHE

1. Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate e dimostrabili, fino a due proroghe dei termini prescritti dal presente Bando per l'avvio dei lavori e per l'ultimazione degli investimenti.
2. Le proroghe di cui al comma 1 possono essere richieste e concesse, fatto salvo il limite temporale del programma, per un periodo massimo pari a mesi 3 (tre) complessivi, elevabile a mesi 6 (sei) per gli interventi assoggettati al D.lgs. 50/2016 ovvero al recente d.lgs. 36/2023 (applicabile dal 1° luglio 2023) e ss.mm.ii., e comunque non oltre il 30 giugno 2025.
3. La richiesta di proroga è prodotta almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini prescritti per l'avvio e la conclusione degli investimenti; la concessione della proroga è valutata e se del caso formalmente assentita dal Servizio competente entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della richiesta.
4. L'AdG, per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, può valutare la concessione di proroghe straordinarie.



ARTICOLO 23 – DOMANDE DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE, SAL E SALDO

23.1 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Sono domande di pagamento le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento riferite all'anticipazione, all'acconto (SAL) e al saldo (SFL).
2. Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati ad operare sul portale Sian per la presentazione delle domande.
3. Entro i termini prescritti per l'avvio delle attività ciascun beneficiario è tenuto a presentare una domanda di anticipazione, di acconto (se pari o superiore all'anticipazione consentita) o di saldo nel caso di lavori già conclusi.
4. La mancata o tardiva presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 è motivo di decadenza automatica dai benefici: in tal caso, in ragione della natura dichiarativa dell'atto, il Servizio provvede esclusivamente a comunicare via PEC al beneficiario l'avvenuta decadenza dai benefici concessi; non è ammessa istanza di riesame.
5. Le domande di pagamento per SAL possono essere presentate fino a 90 (novanta) giorni prima del termine ultimo prescritto per la conclusione dell'intervento. La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al medesimo termine.
6. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario che la stessa:
 - a) Risultiriferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nel provvedimento di concessione dei benefici;
 - b) rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti nello stesso.
7. In generale, per essere ammissibile, una spesa deve essere:
 - a) riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
 - b) imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
 - c) verificabile e controllabile;
 - d) legittima e contabilizzata.
8. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA, ed è prodottasecondo le



seguenti modalità:

- a) anticipo fino al 50% del contributo concesso all'avvio dei lavori;
 - b) acconti per avanzamenti successivi;
 - c) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento;
 - d) in un'unica soluzione, previa verifica della conclusione dell'intervento entro i termini di cui al comma 3.
9. Nell'ambito del presente Bando è prevista la presentazione delle domande di pagamento di seguito indicate:
- a) domanda di pagamento per anticipazione;
 - b) domanda di acconto per stato di avanzamento dei lavori (SAL);
 - c) domanda di saldo.
10. La somma degli importi richiesti per anticipazione e acconto non può essere superiore al 90% del contributo ammesso a finanziamento.
11. Tutte le domande, di cui al comma 9, devono essere presentate, esclusivamente in forma dematerializzata, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA utilizzando la specifica modulistica prodotta dal Sistema SIAN, previo mandato del richiedente, dai soggetti specificatamente accreditati. Alle stesse deve essere allegata la pertinente documentazione in formato elettronico.
12. La data di presentazione della domanda coincide con la data di rilascio della stessa sul portale SIAN.
13. In sede di presentazione delle domande di pagamento il beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale lo stesso attesti che al momento della presentazione della domanda di pagamento:
- a) almeno una sua sede operativa è localizzata nel territorio della Regione Molise;
 - b) è in regola con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
14. La mancata sussistenza delle condizioni di cui al comma 13 determina la decadenza dal contributo assentito ed il recupero delle eventuali somme erogate.



23.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

23.2.1 - domanda di anticipazione

1. Alla domanda trasmessa all'AGEA in via telematica, debitamente sottoscritta, sono allegati i seguenti documenti:
 - a) elenco dei documenti allegati alla domanda;
 - b) Dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante l'avvenuto avvio dei lavori, con indicazione della data di inizio degli stessi, in coerenza con la nozione di avvio delle attività di cui al presente Bando, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) Fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
 - d) Autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. per importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabiliti dalla vigente normativa.
 - e) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/01/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa). In caso di verifica negativa del DURC sussiste l'obbligo, a carico di AGEA nella sua qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni.
 - f) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
 - g) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.lgs. 50/2016, check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della regione Molise PSR 2014-2022.
2. Per gli enti pubblici beneficiari del sostegno la polizza fidejussoria di cui al comma 1, lettera c) può essere



sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

23.2.2 - Domanda di Acconto per Stato Avanzamento LAVORI (SAL)

1. Nell'ambito del presente Bando è possibile presentare un massimo di due domande per S.A.L., per un importo complessivo massimo, compresa l'anticipazione per avvio dei lavori, pari al 90% dell'importo ammesso a finanziamento, per un importo di almeno il 20% delle spese ammissibili comunque non inferiore a 10.000,00 euro.
2. La richiesta di erogazione di acconti per S.A.L. va effettuata tramite apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'elenco che segue:
 - a) Contabilità inerente lo Stato Avanzamento Lavori redatta e firmata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal beneficiario, costituita almeno da:
 - Relazione descrittiva dei lavori eseguiti, volta anche ad evidenziare: il livello di esecuzione del programma degli interventi previsti; la conformità degli stessi alla proposta progettuale approvata o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento.
 - Libretto delle Misure;
 - Prospetto di raffronto fra Computo Metrico approvato e Computo Metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti sia in percentuale;
 - Cartografia in scala idonea e opportuni elaborati grafici con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti (distinti per tipologia) certificata dal professionista;
 - Nel caso di Enti pubblici, copia degli atti di approvazione del SAL.
 - b) Quadro riepilogativo delle spese sostenute comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata, ove occorrente.
 - c) Nelle fatture elettroniche deve essere riportato il CUP, l'identificativo del Bando, gli estremi della determina di concessione del finanziamento la tipologia di spesa/fornitura di riferimento. Nel caso in cui in sede di rendicontazione il documento contabile risultasse privo di CUP o di altra codifica le relative spese non sono ammesse ai fini del pagamento; sono tuttavia ammesse forme di regolarizzazione per le fatture prive di CUP, purché nel documento contabile sia indicato l'identificativo del Bando.



- d) Dichiarazione liberatoria di quietanza delle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice con indicazione della modalità e data di pagamento.
- e) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
- f) Dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante: che le fatture allegare alla domanda di pagamento sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che ha provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi; che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici; che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Molise.
- g) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a)).
- h) Autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. per importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabiliti dalla vigente normativa.
- i) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.lgs. 50/2016, check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi (check-list "Autovalutazione Post-Aggiudicazione Gara" Quadri A, B, C, D, E, Q ed in funzione del tipo di procedura adottata una delle check-list "Autovalutazione Procedura Gara P, F, G, H, I, L, M, N, O"). Tale documentazione non è presentata se la stessa è stata già prodotta in fase di presentazione della domanda di anticipazione.

23.2.3 - Domanda di pagamento del saldo finale (SFL)

1. La richiesta di pagamento del saldo per S.F.L. è effettuata mediante apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data prescritta per il termine dei lavori ammessi a finanziamento. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione di riduzioni all'importo ammissibile a pagamento, fino alla decadenza.
2. La data di presentazione della domanda coincide con la data del rilascio della stessa sul portale SIAN.
3. L'investimento si intende realizzato quando, in sede di verifica finale, sia accertato che il medesimo è stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e che la spesa documentata non è inferiore al 70 % della spesa originariamente ammessa.



4. Ove il requisito inerente alla spesa documentata non risultirispettato il beneficiario decade dai benefici concessi e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate. La decadenza e il recupero non sono applicati ove la diminuzione dipende da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulta interamente realizzato.
5. La domanda di pagamento del saldo finale, debitamente sottoscritta, è corredata oltre che della documentazione di cui al paragrafo 10.2.2 integrata con rilievo GPS in formato WGS84 delle superfici effettivamente interessate dalle opere, anche di una relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati, volta ad evidenziare: la piena esecuzione del programma degli interventi previsti; la loro conformità alla proposta progettuale approvata in sede di istruttoria o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento. La relazione indica inoltre gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.
6. Tutti i beneficiari devono altresì produrre la documentazione attestante che per le superfici oggetto di impianto è stato richiesto od ottenuto il cambio di destinazione d'uso del terreno a bosco.

23.2.4 - Errori palesi

1. Le domande di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la loro presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede (art. 4 Reg (UE) n. 809/2014 – art. 59 del Reg (UE) 1306/2013).
2. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti. Sono sempre considerati errori palesi:
 - a) i meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame sommario della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;
 - b) gli errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - c) gli errori aritmetici;
 - d) la particella dichiarata per due tipi di utilizzo.
3. Della correzione apportata è data comunicazione all'interessato.
4. Si considerano non sanabili le domande carenti delle informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità ed ammissibilità.



ARTICOLO 24 – IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati.
 - a) Acquisire, entro i termini prescritti nell'ambito del procedimento di concessione del finanziamento, tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, rilasciati dalle competenti Autorità, necessarie per rendere l'intervento cantierabile.
 - b) Presentare, entro i termini prescritti per l'avvio dei lavori, domanda di pagamento per anticipazione, SAL o SFL.
 - c) Presentare la domanda di pagamento per SFL con le modalità ed entro i tempi prescritti nel presente Avviso.
 - d) Realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato.
 - e) Richiedere all'U.T.E. competente il cambio di destinazione d'uso da terreno agricolo a bosco.
 - f) Eseguire le manutenzioni ordinarie e ogni altra operazione necessaria a mantenere in efficienza gli investimenti realizzati nell'ambito del progetto approvato per un periodo di almeno dodici anni decorrente dall'anno successivo a quello nel quale è presentata la domanda per il pagamento per SFL.
 - g) Garantire che l'impianto realizzato non vada incontro a fallimento, secondo quanto specificato nell'Allegato 3
 - h) Avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Molise.
 - i) Essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
 - j) Mantenere invariato, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, il punteggio attribuito in fase di istruttoria della domanda di sostegno.
 - k) Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati.
 - l) Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg 808/2014 Allegato III punto 2.
 - m) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.



2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al precedente comma 1 comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali. È fatta eccezione per gli impegni di cui alle lettere c) e m), per i quali sono previste riduzioni graduali.

ARTICOLO 25 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al seguente elenco:
 - a) Mantenere un sistema di contabilità separata. L'obbligo è rispettato nel caso di adozione di codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice progetto nelle casuali di pagamento/fatture).
 - b) Utilizzare per tutte le transazioni relative alla realizzazione dell'intervento un conto corrente dedicato.
 - c) Assicurare la conservazione per tutto il periodo d'impegno, della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, nonché di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli in fase ex-post.
 - d) Per i soggetti a ciò tenuti, rispettare la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto.
 - e) Adottare esclusivamente quale modalità di pagamento il bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
 - f) Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere da a) ad e) comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 lettera f) comporta l'applicazione di riduzioni.

ARTICOLO 26 – VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso", durante il quale non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.
2. Il periodo di non alienabilità è pari ad almeno 12 anni a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale è presentata la domanda di pagamento del saldo finale dovuto per la realizzazione dell'impianto.



3. Il vincolo di destinazione a bosco è permanente, ed alle superfici imboschite sono applicate tutte le norme vigenti in materia di vincolo forestale sia regionali, sia nazionali sia unionali.

ARTICOLO 27 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.
2. Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
3. Ove il subentrante non assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
4. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
5. Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
6. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parzialmente della domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti fattispecie:
 - a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
 - b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.
7. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti e gli obblighi in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti e gli obblighi dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

ARTICOLO 28 – ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI,



RECUPERI

1. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo le seguenti fattispecie:
 - a) accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
 - b) accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno.
2. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di decadenza dai benefici le seguenti fattispecie:
 - a) Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli.
 - b) Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione.
 - c) Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.
 - d) Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività.
 - e) Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo.
 - f) Mancata realizzazione dell'intervento.
 - g) Rinuncia da parte del beneficiario (in tale ipotesi non è data comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso).
 - h) Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.
 - i) Non avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Molise.
 - j) Non essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
3. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di revoca dei benefici, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, le seguenti fattispecie:
 - a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
 - b) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai



-
- fini del rilascio del contributo;
- c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal Bando o dall'atto di concessione del contributo;
 - d) indicazioni o dichiarazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - e) mutamento della situazione di fatto.
4. Sono sempre fatte salve le circostanze di forza maggiore che si configurano quali eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, tali da non poter essere da questi previsti pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative come di seguito elencate:
- a) decesso del beneficiario;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) fitopatìa che colpisce la totalità o una parte dell'impianto realizzato;
 - e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
5. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
- a) rinuncia senza restituzione del contributo percepito
 - b) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
 - c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
 - d) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.
6. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Servizio competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
7. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.



-
8. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, è la seguente:
- e) decesso del beneficiario: dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
 - f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: certificazione medica attestante lungodegenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale; atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
 - g) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
 - h) fitopatìa che colpisce la totalità o una parte degli impianti del beneficiario: provvedimento dell'autorità competente che attesti il fenomeno e che individui le superfici interessate all'evento;
 - i) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda: Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.
9. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
10. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
- a) invio della comunicazione di avvio del procedimento;
 - b) esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
 - c) valutazione delle controdeduzioni, a seguito della quale si procede all'archiviazione del procedimento o all'approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
 - d) comunicazione degli esiti del procedimento.



11. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.
12. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
13. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.
14. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
15. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.
16. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di applicazione di riduzione dei benefici le seguenti fattispecie:
 - a) Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento.
 - b) Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità.
 - c) Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

ARTICOLO 29 – RECLAMI E RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI

1. Oltre a presentare richiesta di riesame nei casi espressamente previsti dal presente Avviso, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare esclusivamente:
 - a) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle



sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

ARTICOLO 30 – IL SISTEMA DI CONTROLLO

1. Le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Molise e dall'Organismo Pagatore, in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione UE 809/2014 Titolo IV.
2. Nella fase di istruttoria delle domande di sostegno sono effettuati i seguenti controlli:
 - a) controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate al fine di verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata;
 - b) visita *in situ*, da effettuarsi esclusivamente per le domande risultate in regola con la documentazione amministrativa, ove ritenuta necessaria per verificare lo stato dei luoghi ante intervento, la corrispondenza degli stessi con quanto descritto/quantificato nella Domanda di Sostegno e nella documentazione tecnica alla stessa allegata, la possibilità dell'intervento proposto di perseguire e realizzare gli obiettivi sottesi all'attuazione della misura;
 - c) controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
3. Nella fase di controllo delle domande di pagamento sono effettuati, prima dei pagamenti, i seguenti controlli:
 - a) controllo amministrativo di cui all'art 48 Reg. (UE) 809/2014, da effettuarsi sul 100% delle domande di pagamento al fine di verificare gli elementi di seguito indicati:
 - conformità dell'operazione con la domanda iniziale;
 - conformità dei costi e dei pagamenti sostenuti;
 - assenza di doppi finanziamenti;
 - effettiva realizzazione dell'investimento mediante visita sul luogo dell'operazione finanziata.
 - b) controllo in loco di cui all'art. 49 Reg. (UE) 809/2014, da effettuarsi prima del pagamento del saldo su un campione delle domande presentate tale da coprire almeno il 5% della spesa a cura di ispettori che non hanno partecipato al controllo amministrativo al fine di verificare gli elementi di seguito indicati:
 - rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario;



- conformità alle normative;
 - verifica dei documenti contabili e non a corredo delle domande di pagamento presentate;
 - conformità dell'operazione realizzata con quanto indicato nella domanda iniziale.
4. Nella fase di controllo successiva ai pagamenti si procede al controllo ex post di cui all'art. 52 Reg. (UE) 809/2014), che consiste nella verifica del rispetto degli obblighi contemplati dall'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 31 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.
2. Le richieste di cui al comma 1 non possono in nessun caso riguardare documenti o inadempimenti procedurali richiesti, a pena di esclusione, dal presente Avviso.
3. Il soccorso istruttorio non ricomprende in nessun caso attività volte a consentire ai partecipanti l'adeguamento postumo ai requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente Avviso da possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno.
4. Il soccorso istruttorio è sempre ammesso per la regolarizzazione di documenti carenti sotto il profilo meramente formale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copie di documenti non dichiarate conformi all'originale, dichiarazioni sostitutive di atto notorio non corredate di copia del documento di identità del firmatario; dichiarazioni sostitutive recanti campi obbligatori non compilati o compilati in maniera incompleta;
5. Nei casi nei quali il soccorso istruttorio è consentito, al richiedente è assegnato per provvedere un termine non superiore a dieci giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla notifica della relativa richiesta.
6. Decorso inutilmente il termine tassativo di cui al comma 5, sono assunti i provvedimenti del caso, ivi compresa l'esclusione della domanda di sostegno dalla procedura di selezione.

ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale delle



procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2022.

2. La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando, all’Ufficio Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta.
3. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata dell’errore/malfunzionamento riscontrato. La regione, entro sette giorni verifica, con AGEA, la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.
4. Tutti i documenti che riguardano il presente bando sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2022e sul portale del PSR Molise 2014-2022all’indirizzo psr.regione.molise.it.
5. Al fine di agevolare la candidatura al presente bando è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2022, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.
6. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti la scadenza del bando.
7. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del “*Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile*”.



ALLEGATI

ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente bando fa riferimento alla normativa comunitaria di seguito riportata.

Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte



del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Regolamenti della Commissione

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema



integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune.



ALLEGATO 2 - DEFINIZIONI

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «programma»: un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. UE 1303/2013 e il "programma di sviluppo rurale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «priorità»: "priorità dell'Unione" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
- «regione»: unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;
- «misura»: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «intervento»: Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- «Quadro politico strategico»: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- «categoria di regioni»: la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2 del Reg. UE 1303/2013;
- «intervento completato»: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;



-
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.
 - «inadempienza»: o con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi;
 - «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
 - «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
 - «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
 - «Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)» – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
 - «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
 - «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
 - «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
 - «condizioni artificiali»: sono considerate condizioni artificiali le informazioni inserite nei PIA o PSA fuorvianti che non corrispondono alla realtà dei fatti, ma che tendono a modificarla al solo fine di ottenere un aiuto non legittimo. Tali condizioni saranno verificate ed accertate dall'Amministrazione che, in caso di



riscontro, procederà successivamente a segnalarle agli organi competenti.



ALLEGATO 3 - NOZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPIANTO

L'impianto, o parte di esso, si considera fallito quando il numero di piante idonee presenti scende anche una sola volta sotto le "soglie minime" di seguito definite e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze.

Sono definite piante idonee le piante che in sede di verifica risultano vive e che non presentano, per esempio: fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato; grave malattia o attacco parassitario o deperimento che possano determinarne la morte o il blocco della crescita; sviluppo ipso-diametrico ridotto, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata. Le piante idonee devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie impiantata.

Sono considerate fallanze tutte le piante morte, quelle mancanti in relazione al modulo di impianto adottato e quelle sulle quali vengono riscontrati i difetti indicati in precedenza.

È definita soglia minima (con riferimento all'unità di superficie) la percentuale di piante idonee presenti calcolata in riferimento al numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione dell'impianto, al netto degli sfolli e dei diradamenti previsti nel Piano di Coltura e Conservazione. Tali soglie sono di seguito individuate per le diverse tipologie di intervento e per gli anni di impegno:

- a. per i primi cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianto la soglia minima è pari o superiore all'80% delle piante inizialmente messe a dimora;
- b. per gli anni dal sesto al dodicesimo la soglia minima è pari o superiore al 70% delle piante inizialmente messe a dimora, da calcolarsi sul numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione al netto delle piante asportate con gli interventi di diradamento previsti nel piano di coltura e conservazione.



ALLEGATO 4- DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI

1. **Scelta delle specie e composizione.** La scelta delle specie forestali simbiotiche delle diverse specie di tartufo coltivabili deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche climatiche ed edafiche del luogo di impianto, avvalendosi delle indicazioni in tal senso derivanti dall'osservazione delle tartufaie naturali eventualmente esistenti nella zona prescelta. Le piante simbiotiche devono appartenere a specie autoctone. E' ammessa la realizzazione di impianti misti di due o più specie, consociando specie meno longeve con entrata in produzione precoce con specie che pur entrando in produzione più tardi risultano più longeve, secondo moduli di impianto che facilitino l'esecuzione delle operazioni colturali.

2. **Materiale d'impianto.** Nella costituzione delle tartufaie coltivate si dovranno utilizzare piantine micorrizzate di buona qualità, robuste e sane, con buon equilibrio fra la parte aerea e la parte ipogea, con apparato radicale ben sviluppato, ramificato e senza malformazioni. Le piantine devono possedere un buon grado di micorrizzazione e deve essere garantita la specie di tartufo inoculata. Le caratteristiche di cui sopra devono risultare da apposita certificazione o attestazione. La scelta del tartufo simbiote deve essere effettuata in funzione della flora micologica ipogea presente nella zona d'impianto e sulla base dei caratteri pedologici di quest'ultima.

3. **Densità.** Al fine di favorire la rapida colonizzazione del terreno da parte del micelio e contemporaneamente evitare di ridurre lo spazio a disposizione degli apparati radicali la densità di impianto massima ammissibile è di 400 piante per ettaro, corrispondente ad un sesto di 5x5 ml. La densità minima ammessa è pari a 200 piante per ettaro.

4. **Cure colturali.** Le cure colturali da attuarsi negli anni successivi dovranno essere previste in sede di progettazione dell'intervento, nell'apposito Piano di Coltura e Conservazione, in relazione alle esigenze della specie di tartufo simbiote. Sono ammessi, per favorire l'accrescimento delle giovani piantine e mantenere la micorrizzazione, interventi irrigui le cui modalità devono essere definite in funzione del tipo di terreno, delle condizioni climatiche, dello stato della vegetazione e dalle effettive disponibilità idriche, preferendo ove possibile la micro-aspersione o l'irrigazione a goccia. Nella progettazione degli impianti dovranno essere previste anche le operazioni di potatura e gli eventuali interventi di diradamento.

5. **Vincoli.** I terreni imboschiti per la formazione di impianti di piante forestali micorrizzate sono, per quanto disposto dalla L.R. n. 3/2014, boschi permanenti. Saranno quindi assoggettati alle norme forestali e pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è perciò permessa la loro "trasformazione", ossia l'eliminazione delle piante poste a dimora per cambiarne la destinazione d'uso, fatti salvi i casi previsti dalle



vigenti norme in materia.

6. Stima dei costi. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle specifiche condizioni del sito di intervento, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci come di seguito elencate con riferimento alle diverse fasi di realizzazione degli impianti. Le voci non espressamente indicate dovranno essere supportate da specifiche analisi dei prezzi redatte da professionisti abilitati.

N°	Descrizione	Unità di misura	Importo €
1	Decespugliamento di terreno invaso da piante e arbusti infestanti, mediante taglio, asportazione e eliminazione del materiale di risulta		
1a	Terreno scarsamente infestato	ha	446,67
1b	Terreno mediamente infestato	ha	893,53
1c	Terreno fortemente infestato	ha	1.787,07
2	diciocciamento di specie arboree del diametro oltre cm.15, misurato da terra ad h=1,30 mt., presenti fino a n.30 soggetti per Ha., compreso l'eventuale taglio, l'accatastamento del legname di risulta ed il riconguagliamento del terreno	ha	393,16
2a	Idem c.s. ma fino a n. 60 soggetti per Ha	ha	714,82
2b	Idem c.s. con oltre n. 60 soggetti per Ha	ha	1.340,30
3	Formazione a mano di gradoni della larghezza di cm. 60-80, lavorati andantemente per la larghezza e la profondità di cm. 40, con contropendenza a monte, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso il livellamento, la regolarizzazione delle scarpate ed ogni altro onere:		
3a	realizzati a mano	ml	6,09
3b	realizzati con mezzi meccanici e rifiniti a mano	ml	3,00
4	Formazione a mano di segmenti di gradoni, non inferiori a 2 mt. Di lunghezza, della	ml	8,93



N°	Descrizione	Unità di misura	Importo €
	larghezza 60-80 cm. da eseguirsi a mano con le modalità di cui al n. 3		
5	Scavo per l'apertura di buca, effettuato a mano, delle dimensioni di cm.40X40X40 in terreno incolto e con sistemazione del materiale amminutato a monte, l'onere delle necessarie operazioni di squadro della zona e quant'altro occorrente	cad	4,88
6	Formazione di piazzola, delle dimensioni non inferiori al mq. effettuata a mano e lavorazione andante alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia ogni altro onere compreso	cad	4,47
7	Apertura di buca in terreno incolto delle dimensioni di cm. 80X80X80 effettuata a mano, con amminutamento e sistemazione a monte del materiale di scavo, compreso l'onere per lo squadro dell'area e quant'altro	cad	17,87
8	Il prezzo delle voci ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 qualora si operi in terreno frammisto a roccia nella misura fra il 10 ed il 30 per cento, viene aumentato del 20 per cento		
9	Il sovrapprezzo della voce al n. 7, qualora si operi in presenza di terreno frammisto a roccia in misura superiore al 30 per cento, viene ulteriormente aumentato del 10 per cento		
10	Apertura con trivella azionata da trattore, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, di buche del diametro di cm. 80 e della profondità di cm. 80, compreso lo squadro del terreno e quant'altro necessario	cad.	4,06
11	Apertura con trivella, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, di buche della profondità di cm. 40; con gli oneri di cui al precedente n. 9		
11a	diametro cm. 30	cad.	1,21
11b	diametro cm. 40	cad.	1,79
12	Idem come sopra (n°11), ma per buche fino al diametro di cm 25 con profondità non inferiore al metro	cad.	1,79
13	Lavorazione andante del terreno, effettuata con mezzi meccanici alla profondità non inferiore ai 40 cm, compreso amminutamento ed affinamento del terreno eseguiti con frangizolle ed erpici.	ha	438,65



N°	Descrizione	Unità di misura	Importo €
13 <i>sub1</i>	con ritorno a vuoto	ha	576,73
14	Preparazione del terreno come sopra ma a strisce, per superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata)	ha	536,12
15	Collocamento a dimora di piantina forestale, resa a piè d'opera:		
15a	di resinosa o di latifolia su terreno precedentemente preparato a piazzola, a gradoni o a buche, esclusa la fornitura delle piantine:		
15a1	a radice nuda	cad.	1,30
15a2	in fitocella	cad.	1,62
15b	tartufigena, di castagno, noce, ciliegio selvatico od altre essenze consimili da porre a dimora in terreno precedentemente scassato o lavorato a buche da cm. 80x80x80 compresa la ricolmatura ed esclusa la fornitura della piantina	cad.	1,54
15c	di pioppella in terreno precedentemente preparato esclusa la fornitura della piantina	cad.	2,68
16	Fornitura e posa in opera di palo tutore, comprese le necessarie legature ed ogni altro onere:		
16a	del diametro cm.3 per cm.40 interrato e fuori terra mt.1	cad.	2,03
16b	del diametro cm.3,5 interrato cm.40 e fuori terra mt.1,50 -1,60	cad.	2,27
17	Approvvigionamento a piè d'opera di piantina forestale a radice nuda, di essenza resinosa o latifolia prelevata dal vivaio regionale, compreso l'onere del carico e scarico e in tagliola l'eventuale sistemazione		
17a	per distanza fino a Km50 dal cantiere di lavoro	cad.	0,01
17b	per distanze superiori a Km50 e fino a Km100 dal cantiere	cad.	0,01
17c	per distanze superiori a Km100 dal cantiere	cad.	0,01



N°	Descrizione	Unità di misura	Importo €
18	Approvvigionamento di piantina forestale in fitocella, prelevata dal vivaio regionale di essenza resinosa o latifolia, compreso l'onere per il carico e lo scarico e quant'altro:		
18a	per distanza fino a Km50 dal cantiere di lavoro	cad.	0,05
18b	per distanze superiori a Km50 e fino a Km100 dal cantiere	cad.	0,08
18c	per distanze superiori a Km100 dal cantiere	cad.	0,09
19	Semina di Ha1 di terreno preparato a gradoni, a piazzole o a buche con rovere o cerro o simili escluso l'onere dell'approvvigionamento del seme ma compreso il suo trattamento e la ricolmatura del terreno	ha	402,10
20	Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali e talee di robinia salice ed altre specie idonee compreso ogni onere, escluso il costo del semenzale o della talea	cad.	0,41